



# COMUNE DI SANTA BRIGIDA

PROVINCIA DI BERGAMO

**COPIA**

Deliberazione N. 5 del 23-04-2024

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**Adunanza Ordinaria - di Prima convocazione – seduta Pubblica**

**Oggetto: AGGIORNAMENTO PIANO ECONOMICO FINANZIARIO T.A.R.I. 2024-2025 E DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2024. APPROVAZIONE.**

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO** il giorno **VENTITRE** del mese di **APRILE** alle ore **19:00**, nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

<b>Manuel Rossi</b>	<b>Sindaco</b>	<b>Presente</b>
<b>Arianna Invernizzi</b>	<b>Consigliere</b>	<b>Assente</b>
<b>Pietro Regazzoni</b>	<b>Consigliere</b>	<b>Presente</b>
<b>Graziano Rivellini</b>	<b>Vice Sindaco</b>	<b>Presente</b>
<b>Enio Rossi</b>	<b>Consigliere</b>	<b>Presente</b>
<b>Gilles Santi</b>	<b>Assessore</b>	<b>Presente</b>
<b>Giambattista Borsotti</b>	<b>Consigliere</b>	<b>Presente</b>
<b>Matteo Bottagisi</b>	<b>Consigliere</b>	<b>Presente</b>
<b>Claudia Cittadini</b>	<b>Consigliere</b>	<b>Assente</b>
<b>Claudia Paleni</b>	<b>Consigliere</b>	<b>Assente</b>
<b>Giuliano Galizzi</b>	<b>Consigliere</b>	<b>Presente</b>

ne risultano presenti n. 8 e assenti n. 3.

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Ivano Rinaldi il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Ing. Manuel Rossi - Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA  
AI SENSI DELL'ARTT. 49 E 147 BIS DEL D. LGS 267/2000**

Il sottoscritto Manuel Rossi, Responsabile del Servizio, esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica sulla deliberazione di cui all'oggetto attestando la regolarità e la correttezza amministrativa.

Santa Brigida, 23-04-2024

Il Responsabile del Servizio  
**F.to Ing. Manuel Rossi**

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE AI SENSI DEGLI ARTT. 147 BIS E 153  
DEL D.LGS 267/2000**

Il sottoscritto Manuel Rossi, Responsabile del Servizio, valutati i riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla deliberazione di cui all'oggetto.

Santa Brigida, 23-04-2024

Il Responsabile del Servizio  
**F.to Ing. Manuel Rossi**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (d'ora in poi ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi *“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria”* stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;
- tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»”* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera f) della legge 27/12/2017 n. 205 e la *“diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti”* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera c) della legge 27/12/2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati.

RICHIAMATE le deliberazioni/determinazioni di ARERA:

- n. 443/2019/R/RIF che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, approvando il *“Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti”* (MTR).
- n. 444/2019/R/RIF riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57/2020/R/RIF, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 493/2020/R/RIF con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021;
- n. 363/2021/R/RIF, con la quale è stato avviato il secondo periodo di regolazione tariffaria per il settore dei rifiuti, MTR-2, valido dal 2022 al 2025 con cui sono stati definiti i criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo indicato nonché i criteri di traenza nella gestione dei rifiuti urbani;
- n. 459/2021/R/RIF di valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- n. 389/2023/R/RIF di aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- n. 2/DTAC/2023 di approvazione dei modelli per l'aggiornamento biennale.

DATO ATTO che la procedura di approvazione del Piano preveda:

- la predisposizione da parte dei gestori predispone del Piano economico finanziario e la trasmissione all'Ente territorialmente competente dello stesso secondo quanto definito dal metodo o regolatorio pro tempore in vigore;
- la procedura di validazione;

PRESO ATTO che l'“*Ente territorialmente competente*” è definito da ARERA come “l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente”;

DATO ATTO che il comune di Santa Brigida (BG) risulta essere l'Ente Territorialmente Competente;

VISTO l'art. 1, comma 683 della L. 147/2013 s.m.i. il quale prevede: “*Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...*”;

RITENUTO, di confermare la scelta per lo Schema 1 di cui all'art. 3.1 del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF).

PRESO ATTO che il piano economico finanziario pluriennale del servizio rifiuti (PEF 2024-2025), predisposto in osservanza dei criteri stabiliti dal più volte citato metodo MTR-2 viene allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

RITENUTO, pertanto, necessario validare il PEF di cui trattasi, tenuto conto della sua completezza, nonché della coerenza e congruità dei dati ivi riportati;

VISTO l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita  
*A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)...*”;

VISTA la disciplina della suddetta imposta TARI (commi da 641 a 668, art. 1, legge 147/2013), come modificata dal decreto-legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Letti in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

*«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.*

*651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.*

*652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può*

*prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..*

*653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.*

*654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»*

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:  
*«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;*

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

*«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;*

PRESO ATTO che il Piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2024-2025, predisposto in osservanza dei criteri stabiliti con il metodo MTR-2 definito dall'ARERA aggiornamento secondo biennio, per il 2024, evidenzia costi complessivi pari a Euro 122.079,00 e che ai fini della determinazione delle tariffe TARI i costi complessivi sono pertanto pari ad Euro 122.079,00;

DATO ATTO che il Piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF), formalmente approvato, costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l'anno 2024;

CONSIDERATO che:

- Le deliberazioni ARERA non si esprimono sulla metodologia di determinazione delle tariffe TARI che, pertanto, resta quella vigente di cui al citato D.P.R. 158/1999;
- la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;
- la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti

conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;

- per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa, c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99;
- l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, tra le categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;
- il Comune di Santa Brigida, per l'anno 2024, così come avvenuto nell'anno precedente, in base ai criteri razionali ivi indicati, ritiene corretto continuare a ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa tra le categorie di utenza nella misura del 95% costi fissi e 88% costi variabili per le utenze domestiche e del 5% costi fissi e 12% costi variabili per le utenze produttive (non domestiche);
- che le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti e sono commisurate alla specifica produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia familiare e di attività, attraverso l'individuazione dei citati coefficienti;

RITENUTO pertanto di utilizzare per la determinazione delle tariffe al mq dell'anno 2024 relative al prelievo sui rifiuti TARI, per le utenze domestiche i coefficienti Ka (coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare) e Kb (coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare) e per le utenze non domestiche i coefficienti Kc (coefficiente proporzionale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività) e Kd (coefficiente potenziale di produzione in kg/anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività) indicati nella già citata relazione;

VISTO l'art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che testualmente recita:

*«Il comune puo' deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura puo' essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalita' generale del comune.»*

DATO ATTO che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia/Città Metropolitana con provvedimento n. 53 del 28/12/2023;

DATO ATTO che alla TARI si applicano le componenti perequative disposte dalla Deliberazione 386/2023/R/RIF;

VISTO il Regolamento per l'applicazione della TARI;

RICHIAMATO l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

*«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.*

*15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.*

*15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»*

RILEVATO pertanto che allo scopo di consentire al MEF di provvedere alla pubblicazione entro il termine del 28 ottobre di ciascun anno, gli atti devono essere trasmessi entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. La trasmissione può avvenire esclusivamente in via telematica mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale;

ATTESO che il formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico del testo nel Portale del federalismo fiscale è stato definito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 195 del 16 agosto 2021. L'obbligo di trasmettere le delibere e i regolamenti nel formato elettronico definito da tale decreto, come chiarito nella Risoluzione

n. 7/DF del 21 settembre 2021, deve ritenersi vigente a decorrere dall'anno d'imposta 2022, vale a dire con riferimento agli atti adottati dagli enti locali per le annualità dal 2022 in poi;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile dell'area Unica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

PRESO atto che il verbale della presente deliberazione è conservato agli atti su supporto audio;

CON VOTAZIONE PALESE, espressa nei modi e forme di legge, dagli aventi diritto, presenti consiglieri n. 8 e votanti n. 8 che dà il seguente risultato:

- voti favorevoli: n. 8
- voti contrari: n. 0
- astenuti: n. 0

### DELIBERA

DI RITENERE le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI APPROVARE il Piano economico finanziario pluriennale del servizio rifiuti - PEF 2024-2025, in qualità di Ente Territorialmente Competente, composto dal PEF aggregato (allegato 1) e dalla relazione di accompagnamento (allegato 2);

DI DARE ATTO che il PEF aggregato e la relativa relazione di accompagnamento saranno trasmessi ad ARERA nel termine di 30 giorni dall'assunzione della deliberazione di approvazione;

DI DETERMINARE gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica a cui dovranno adeguarsi i gestori dei singoli servizi che compongono il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani per il Comune di Santa Brigida secondo lo Schema 1, di cui all'art. 3.1 del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF);

DI APPROVARE le seguenti tariffe della Tassa sui Rifiuti "TARI" per l'anno 2024:

### TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche							
Tariffa utenza domestica		mq	KA appl Coeff di adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa)	Num uten <i>Esclusi immobili accessori</i>	KB appl Coeff proporzional e di produttività (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
1 .1	Un componente	8.535,11	0,84	108,00	1,00	0,314407	38,601038
1 .2	Due componenti	57.345,21	0,98	915,01	1,80	0,366808	69,481870
1 .3	Tre componenti	3.521,00	1,08	39,00	2,30	0,404237	88,782389
1 .4	Quattro componenti	3.137,00	1,16	32,00	3,00	0,434181	115,803116
1 .5	Cinque componenti	116,00	1,24	2,00	3,60	0,464125	138,963740
1 .6	Sei o piu' componenti	132,00	1,30	1,00	4,10	0,486582	158,264259
1 .7	Magazzini e locali di deposito, autorimesse, posti	21.836,10	0,98	765,01		0,366808	

## TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche						
Tariffa utenza non domestica		mq	<b>KC appl</b> Coeff potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa)	<b>KD appl</b> Coeff di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile)	<b>Tariffa fissa</b>	<b>Tariffa variabile</b>
2 .1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di cu	2.308,00	0,51	4,20	0,107896	0,610712
2 .4	Esposizioni, autosaloni	317,00	0,43	3,55	0,090971	0,516197
2 .6	Alberghi senza ristorazione	375,00	0,80	6,55	0,169248	0,952420
2 .7	Case di cura e riposo	154,00	1,00	8,19	0,211561	1,190889
2 .9	Banche, istituti di credito e studi professionali	42,00	0,58	4,78	0,122705	0,695049
2 .10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria	174,00	1,11	9,12	0,234832	1,326118
2 .11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	67,00	1,52	12,45	0,321572	1,810326
2 .12	Attività artigianali tipo botteghe (falegnami, idra)	547,00	1,04	8,50	0,220023	1,235966
2 .15	Attività artigianali di produzione beni specifici	439,00	1,09	8,92	0,230601	1,297037
2 .16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	680,00	4,84	39,67	1,023955	5,768326
2 .17	Bar, caffè, pasticceria	331,00	3,64	29,82	0,770082	4,336059
2 .18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e form	414,00	2,38	19,55	0,503515	2,842721

DI DARE ATTO che sono stabilite le seguenti scadenze di pagamento:

- prima rata e rata unica con scadenza 31.07.2024
- seconda rata con scadenza 31.10.2024

DI DARE ATTO:

- che le tariffe approvate consentono la copertura integrale delle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti mediante la “quota fissa” delle stesse e dei costi di gestione legati alla quantità di rifiuti conferiti ed al servizio fornito, mediante la “quota variabile”;
- che le tariffe TARI approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 01.01.2024;

DI DARE ATTO che alla TARI si applicano le due componenti perequative come previsto dalla delibera ARERA n. 386/2023 pari a euro/utenza 0,10 per i rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti in mare; pari a euro/utenza 1,5 per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;

DI DARE ATTO che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5% fissata dalla Provincia/Città Metropolitana con provvedimento n. 53 del 28/12/2023;

DI PROVVEDERE ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale nel formato elettronico di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15

del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con successiva e separata votazione che riporta il seguente risultato:

- voti favorevoli n. 8
- voti contrari n. 0
- astenuti n. 0, legalmente resi dai Consiglieri presenti n. 8, e votanti n. 8

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE  
F.to Ing. Manuel Rossi

IL CONSIGLIERE ANZIANO  
F.to Regazzoni Pietro

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. Ivano Rinaldi

---

### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale attesta che questa deliberazione è stata pubblicata in data odierna nel sito informatico di questo Comune, ai sensi dell'art. 124, primo comma, del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 32, primo comma, della Legge 18.06.2009 n. 69, ove vi rimarrà esposta in copia per quindici giorni consecutivi dal 17-05-2024 al 01-06-2024.

Santa Brigida, 17-05-2024

Il Messo Comunale  
F.to Domenica Quarteroni

---

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suesposta deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge nel sito informatico di questo Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denuncia di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art 134, 3° comma, del D.lgs. 18.08.2000 in data \_\_\_\_\_.

Il Segretario Comunale

---

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo  
Santa Brigida, 17-05-2024

Il Segretario Comunale  
Dott. Ivano Rinaldi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 c. 2 D.Lgs 39/93